



La prima tabella a sinistra indica le provvigioni versate all'agente nei singoli anni. Nel caso di specie si parte da 18.000 € nel 2004 per arrivare a 58.000 € nel 2014. Nelle colonne a destra di tale tabella sono indicati il FIRR (€ 6.317) e l'indennità suppletiva (€ 14.410). Si tenga presente che l'indennità suppletiva aggiuntiva del 0,5% prevede un massimale di 45.000 €, il che significa che per importi provvigionali eccedenti tale cifra si applica l'importo di € 225.

La tabella in alto a destra indica la media delle provvigioni (rivalutate) dei primi tre anni e quelle degli ultimi tre anni, in base alle quali si determina l'incremento (€ 28.453) che costituisce la base per il calcolo dell'indennità meritocratica.

La seconda tabella a sinistra indica poi l'ammontare massimo di indennità spettante in base all'art. 1751 c.c., e cioè la media provvigionale degli ultimi cinque anni (€ 47.800).

Nella seconda tabella a destra vengono indicati i criteri (periodo di prognosi, tasso di migrazione, deduzione forfetaria) previsti dall'AEC per il calcolo dell'indennità relativamente ad un rapporto con agente plurimandatario di durata superiore a 10 anni.

A questo punto si può passare al calcolo dell'indennità meritocratica secondo i criteri dell'art. 11 dell'AEC.

A tal fine, si effettua (v. terza tabella in basso a sinistra) la prognosi su tre anni, riducendo per ogni anno del 37% (tasso di migrazione) la somma risultante dalla differenza tra le prime e ultime provvigioni (indicata nella prima tabella in alto a destra). Alla somma così ottenuta (€ 36.333) viene poi applicata (v. quarta tabella a sinistra in basso) la riduzione forfetaria del 20%, ottenendo un'indennità meritocratica pari a € 29.066.

Successivamente, si deve verificare se la meritocratica così calcolata sia superiore a quella spettante ex art. 1751 c.c.. Essendo questa nel caso di specie più bassa (€ 29.066 rispetto a € 47.800), vale la somma così calcolata (se fosse stata più elevata si sarebbe dovuto ridurla al valore massimo dell'art. 1751 c.c.).

A questo punto, si può procedere al calcolo dell'indennità per lo scioglimento del contratto spettante all'agente. A tal fine, si sottraggono (cfr. la quarta tabella a destra) dalla meritocratica calcolata sopra (€ 29.066) le due indennità tradizionali, e cioè il FIRR e la suppletiva (€ 20.727) ottenendo l'indennità meritocratica spettante all'agente, pari a € 8.339, che si somma alle due indennità sottratte prima.

In questo modo si ottiene – finalmente! – l'indennità complessiva spettante all'agente, che risulta essere pari a € 29.066.

Si noti che questo doppio calcolo (sottrazione e successiva somma) serve a fare in modo che, nel caso in cui l'ammontare della meritocratica sia più elevato delle altre due indennità, la meritocratica sostituisca le altre due indennità (come nel nostro esempio). Ove invece l'indennità meritocratica sia pari o inferiore alla somma del FIRR e della suppletiva, si applicheranno solo queste ultime.

Tabella n. 1 - Riassunto delle indennità spettanti in diverse situazioni						
		AEC 2002	AEC 2014	Max 1751	% AEC 2014/1751	% AEC 2002/1751
Crescita lenta 2 anni/basse	19.000 > 20.000	1.994	1.994	19.500	10%	10%
Crescita lenta 2 anni/alte	95.000 > 98.000	8.154	8.154	96.500	8%	8%
Crescita media 2 anni/basse	11.000 > 15.000	1.474	5.442	13.000	42%	11%
Crescita media 2 anni/alte	90.000 > 140.000	9.634	68.141	115.000	59%	8%
Crescita rapida in 2 anni	40.000 > 80.000	5.234	54.587	60.000	91%	9%
Crescita lenta 4 anni/basse	16.000 > 20.000	3.888	3.888	18.250	21%	21%
Crescita lenta 4 anni/alte	110.000 > 120.000	19.668	19.668	113.750	17%	17%
Crescita media 4 anni/basse	33.000 > 45.000	7.333	13.138	39.000	34%	19%
Crescita media 4 anni/alte	200.000 > 350.000	47.018	185.257	277.500	67%	17%
Crescita rapida 4 anni	80.000 > 200.000	23.468	135.000	135.000	100%	17%
Crescita lenta 11 anni/basse	10.000 > 16.000	9.237	9.237	14.800	62%	62%
Crescita lenta 11 anni/alte	80.000 > 120.000	57.337	57.337	122.000	47%	47%
Crescita media 11 anni/basse	18.000 > 58.000	20.957	42.405	47.800	89%	44%
Crescita media 11 anni/alte	100.000 > 340.000	125.387	276.500	314.000	88%	40%
Crescita rapida 11 anni	55.000 > 480.000	130.687	316.000	368.000	86%	36%
Crescita lenta 20 anni/basse	5.000 > 20.000	15.413	17.334	18.000	96%	86%
Crescita lenta 20 anni/alte	70.000 > 280.000	168.865	261.549	262.000	100%	64%
Crescita media 20 anni/basse	5.000 > 50.000	31.820	46.600	46.600	100%	68%
Crescita media 20 anni/alte	40.000 > 680.000	297.840	560.000	560.000	100%	53%
Crescita rapida 20 anni	5.000 > 700.000	265.765	588.000	588.000	100%	45%

Ovviamente, i dati della tabella sono immaginari, ma dovrebbero servire ad ottenere una visione complessiva della portata della riforma della nuova indennità di scioglimento introdotta dall'AEC 2014. Riportiamo una tabella riassuntiva delle indennità secondo il vecchio e nuovo AEC.

La tabella indica l'indennità spettante in base all'AEC del 2002 e quello del 2014 (con una piccola inesattezza, in quanto non si è tenuto conto dell'indennità meritocratica dell'AEC 2002, che però incide in misura irrilevante).

Le ultime due colonne permettono di valutare l'incidenza percentuale della vecchia e della nuova indennità rispetto al massimo spettante in base all'art. 1751 c.c..

<b>Tabella n. 2</b>	
<b>Sentenze che hanno calcolato l'indennità in base all'art. 1751 c.c. con indicazione dell'ammontare riconosciuto (in percentuale rispetto al massimo)</b>	
Sentenza	%
App. Roma, 24 maggio 2006	33%
Trib. Rimini, 21 agosto 2006	52%
Trib. Bari, 20 gennaio 2007	66%
Trib. Vicenza, 25 gennaio 2007	80%
App. Milano, 09 febbraio 2007	100%
Trib. Bologna, 14 agosto 2007	100%
App. Bologna, 25 agosto 2007	55%
Trib. Grosseto, 23 ottobre 2007	28%
Trib. Torino, 30 giugno 2008	0
Trib. Treviso, 29 maggio 2008	80%
Trib. Torino, 27 marzo 2009	100%
App. Firenze 23 aprile 2009	70%
App. Salerno, 29 aprile 2009	100%
Trib. Roma, 29 ottobre 2009	66,6%
Trib. Roma, 9 novembre 2009	50%
Trib. Como 18 gennaio 2010	0
Trib. Roma 16 giugno 2010	0
Cass. 23 giugno 2010	60%
Trib. Milano 09 luglio 2011	13%
Trib. Bologna 14 febbraio 2012	46%
Trib. Bologna 6 marzo 2013	100%
Cass. 27 marzo 2013	100%
Trib. Milano 30 luglio 2013	0
Trib. Milano 31 luglio 2013	0
Trib. Milano 17 settembre 2013	0
Trib. Bari 22 ottobre 2013	0
Trib. Bologna 23 ottobre 2013	0
Trib. Roma 26 ottobre 2013	50%
Trib. Bari 11 novembre 2013	0
Trib. Milano 18 novembre 2013	0
Trib. Reggio Emilia 11 febbraio 2014	51%
Trib. Padova 14 febbraio 2014	50%
Trib. Monza 19 febbraio 2014	69,8%

Prof. Avv. Fabio Bortolotti